

SCHEMA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE

Tra il Dott. Nicola Paulesu nato a [REDACTED], domiciliato per la carica presso Palazzo Canacci, in piazza di Parte Guelfa 3 a Firenze, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute nella sua qualità di Presidente

e

la Dott.ssa Giuditta Giunti, nata [REDACTED], residente a [REDACTED], Via [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), nominata Direttore della Società della Salute con Decreto n. XX del XX/XX/XXXX, adottato su proposta della Giunta Esecutiva (delibera n. 16 del 6 ottobre 2025) e d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n.40

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1 La Dott.ssa Giuditta Giunti si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall'art.71 novies, comma 5 della legge regionale 24 febbraio 2005, n.40.

Art. 2

1 - Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla giunta esecutiva della SdS con propria deliberazione, i quali comprendono anche gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL.

2 - Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3

1 - Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute corrisponde al direttore un compenso annuo onnicomprensivo di € 103.033,15, al lordo di oneri e ritenute di legge, determinato, ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 € annui, e, pertanto, lo stesso è rideterminato in € 101.729,84, al lordo di oneri e ritenute di legge.

2 - Il predetto trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni; l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute. Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19, quale contributo per la partecipazione obbligatoria a corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3 - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 e dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4

1 - L'incarico ha durata di 3 anni a decorrere dal 20/10/2025. Ai sensi dell'art 71 novies, comma 3-bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a Direttore della Società della Salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima Società della Salute; la durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

2 – Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SdS per la gestione di bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.

3 – Annualmente, la giunta esecutiva della SdS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.

4 – Il Presidente della SdS risolve il contratto con il Direttore della SdS in caso di inconferibilità dell'incarico, qualora accertata ex post, o qualora sopravvengano:

a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse le cause di incompatibilità;

b) gravi motivi;

c) violazione di legge o del principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione).

5 - E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.

Il contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in caso di collocamento a qualunque titolo in quiescenza.

Art. 5

1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto il contratto è risolto e nulla è dovuto al direttore a titolo di indennità di recesso.

Art. 6

1 - Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

2 - In caso di condanna del direttore con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7

1 - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dalla normativa regionale si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

2 - Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8

1 - Nel caso di controversie insorte tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 9

1 - Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della Dott.ssa Giuditta Giunti.

IL PRESIDENTE

Società della Salute di Firenze
Nicola Paulesu

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute di Firenze
Giuditta Giunti

APPROVAZIONE ESPRESSA

La sottoscritta Giuditta Giunti, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2° comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole risultanti dall'art. 3, dall'art. 4, dall'art. 5 e dall'art. 7.

IL DIRETTORE NOMINATO

Società della Salute di Firenze
Giuditta Giunti

Firenze,